



Seconda Università degli Studi di Napoli

PRINCIPI GENERALI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento generale di ateneo - di seguito denominato "regolamento", previsto dallo statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, di seguito "ateneo", approvato con D.R. n. 171 del 24 febbraio 2012 e pubblicato sulla G.U. il 10 marzo 2012 - disciplina:
 - le modalità di funzionamento degli organi dell'ateneo;
 - le forme di pubblicità e di informazione delle attività degli organi dell'ateneo;
 - le modalità di istituzione e organizzazione dei dipartimenti, dei centri interuniversitari, dei centri di ricerca e dei centri di servizio.

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Art. 2

Organi dell'ateneo e loro funzioni

1. Gli organi e le strutture dell'ateneo sono individuati dallo statuto di ateneo.
2. Gli organi dell'ateneo sono preposti alle seguenti attività:
 - attività di indirizzo;
 - attività di controllo;
 - attività di verifica e valutazione;
 - attività di gestione.
3. L'attività di indirizzo si concreta nella definizione di programmi, obiettivi, direttive generali, regole di comportamento relativi ad uno o più aspetti inerenti alle attività didattiche, scientifiche, di ricerca, organizzative ed amministrative dell'ateneo.
Le funzioni di indirizzo sono esercitate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le competenze previste dallo statuto per ciascuno di essi.
4. L'attività di controllo si configura:
 - quale riscontro di legittimità sugli atti emanati dagli organi di gestione;
 - quale riscontro di legittimità, da parte degli organi di controllo interni, sui documenti



Seconda Università degli Studi di Napoli

contabili e sugli atti di spesa.

5. L'attività di verifica e valutazione si configura:
 - quale verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche, di ricerca, organizzative e amministrative, in considerazione dei programmi e delle risorse assegnate.
6. L'attività di gestione si concreta nella progettazione e realizzazione delle azioni necessarie a perseguire gli obiettivi stabiliti dagli organi a ciò preposti, secondo le competenze previste dallo statuto per ciascuno di essi, nei limiti, con le modalità e secondo le procedure fissate dal regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità di ateneo.
Il controllo di gestione si concreta nella verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta ed economica gestione delle risorse.
7. Alle attività di gestione sono preposti il direttore generale, i dirigenti o incaricati di funzioni dirigenziali ex art. 19 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/01 secondo le competenze previste dallo statuto per ciascuno di essi.

CAPO I

ORGANI DI GOVERNO

Art. 3

Il Rettore: funzioni

1. Il rettore esercita le funzioni previste dallo statuto di ateneo. Le funzioni e la durata in carica del rettore ed i criteri per l'individuazione dell'elettorato attivo e passivo sono previsti dallo statuto di Ateneo.
2. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un prorettore vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni, nei casi di assenza o impedimento.
3. Il rettore nomina fino a sei prorettori funzionali, attribuendo ad essi, nel rispetto delle competenze degli organi e degli uffici, compiti in settori strategici, con eventuale specifica delega alla sottoscrizione degli atti.
4. Il conferimento degli incarichi di pro-rettore vicario e di Pro-Rettore funzionale ha carattere fiduciario, cessa alla scadenza del mandato rettorale e può essere revocato in qualsiasi momento, anche in mancanza di esplicita motivazione.
5. Il rettore può, inoltre, nominare apposite commissioni di indagine, di studio e istruttorie per particolari settori e/o attività connessi all'espletamento dei compiti istituzionali.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 4

Mozione di sfiducia

1. Ai sensi dello statuto di ateneo, il senato accademico, con una maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale previsto dallo statuto stesso una mozione di sfiducia nei confronti del rettore, non prima che siano decorsi due anni dall'inizio del suo mandato.
2. Il decano dei professori ordinari indice la consultazione entro sessanta giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia e ne fissa lo svolgimento non prima di quaranta giorni e non oltre sessanta giorni dalla indizione.
3. Nel decreto di indizione della consultazione sono indicate il calendario e l'orario delle operazioni di voto, la sede e la composizione della commissione elettorale i cui membri sono designati secondo i criteri previsti nel regolamento elettorale per le elezioni del rettore. Alla commissione elettorale è affidato il compito di garantire la necessaria pubblicità delle operazioni elettorali, verificarne il corretto svolgimento e valutare gli eventuali ricorsi, con il supporto del competente ufficio.
4. La votazione per l'approvazione della mozione di sfiducia è valida qualora abbiano partecipato al voto almeno i 2/3 dell'elettorato attivo previsto dallo statuto. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore dev'essere approvata dal corpo elettorale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. I risultati della votazione sono resi pubblici dal decano nelle stesse forme previste per l'indizione. In caso di approvazione della mozione di sfiducia il decano provvede a trasmettere l'esito della votazione al ministero competente per l'adozione degli atti consequenziali. Il rettore sfiduciato resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle determinazioni assunte dal ministero ed eventualmente sino alla nomina del nuovo rettore. Nel caso in cui la mozione di sfiducia non fosse approvata dal corpo elettorale, il senato accademico può proporre una nuova mozione di sfiducia non prima di un anno dalla presentazione della precedente mozione.

Art. 5

Il senato accademico

1. Il senato accademico esercita le funzioni previste dallo statuto di ateneo.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 6

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni previste dallo statuto di ateneo.

Art. 7

Requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito ai sensi dello statuto di ateneo.
2. I tre membri esterni del consiglio di amministrazione devono essere in possesso di una pluriennale esperienza in campo gestionale e/o di elevata qualificazione scientifico-culturale, riconosciute da enti e/o istituzioni di alto prestigio. Pregresse attività di carattere politico-amministrativo non costituiscono elemento di valutazione ai fini della designazione.
3. I requisiti di qualificazione dei membri interni sono definiti nello Statuto e sono ulteriormente specificati nell'avviso di selezione.

CAPO II

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 8

Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni previste dallo statuto di ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

CAPO III

ORGANO DI VALUTAZIONE

Art. 9

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni previste dallo statuto di ateneo.



Seconda Università degli Studi di Napoli

CAPO IV ORGANI DI GESTIONE

Art. 10

Il direttore generale e i dirigenti

1. Il direttore generale, i dirigenti e gli incaricati di funzioni dirigenziali ex art. 19 commi 6 e 6 bis del D. Lgs. 165/01 esercitano le competenze loro assegnate dalla normativa vigente e dallo statuto di ateneo.

Art. 11

Attività amministrativa

1. L'esercizio delle attività amministrative dell'ateneo, in tutte le fasi procedurali, ha luogo, salvo motivate esigenze particolari, mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, nel rispetto dei principi di cui allo statuto di ateneo.
2. I procedimenti si attuano altresì nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla legge 241/90 e s.m.i., anche con riferimento agli istituti del silenzio-assenso, della SCIA e dell'accesso agli atti, quest'ultimo nei limiti delle competenze e delle prerogative previste dall'ordinamento.
3. L'autocertificazione, entro i limiti previsti dalla legge, sostituisce a tutti gli effetti la relativa documentazione cui si riferisce ed è facoltà dell'amministrazione richiedere la documentazione solo nei casi necessari.
4. L'ateneo attua le misure formative necessarie a diffondere nel proprio ambito una cultura amministrativa ispirata alla semplificazione dell'attività e alla certezza dei rapporti con l'utenza.

Art. 12

Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa e tecnica dell'ateneo si articola in strutture centralizzate e strutture periferiche.
2. L'amministrazione centrale si articola in ripartizioni, uffici e centri, che possono essere articolati in sezioni.
3. L'amministrazione periferica è costituita dagli uffici dei dipartimenti e dei centri di ricerca.
4. Alle attività delle strutture amministrative centrali sono preposti: il direttore generale, i dirigenti responsabili di ripartizioni, i capi di uffici o di sezioni, i responsabili di centri.



Seconda Università degli Studi di Napoli

5. Alle attività delle strutture amministrative periferiche sono preposti i responsabili degli uffici dei dipartimenti e dei centri di ricerca.
6. Il direttore generale individua e attribuisce, nei limiti delle disposizioni statutarie, ambiti di competenza, responsabilità gestionali e organizzative, risorse economiche e di personale per i diversi livelli di articolazione delle strutture amministrative centrali e periferiche.
7. I dirigenti responsabili delle ripartizioni, in coerenza con gli indirizzi programmatici e sulla base delle proprie scelte organizzative, dispongono delle risorse economiche, umane e strumentali assegnate per il raggiungimento degli obiettivi programmatici ad essi affidati dai competenti organi, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
8. Gli uffici dei dipartimenti e dei centri di ricerca sono dotati di propria organizzazione tecnico-amministrativa, eventualmente articolata in sezioni.

TITOLO II STRUTTURE DELL'ATENEO

Art.13

Strutture e articolazioni dell'ateneo

1. Per la realizzazione dei propri compiti istituzionali di ricerca e di didattica l'ateneo si articola in:
 - Dipartimenti
 - Centri
 - di Ricerca
 - di Servizio
 - Scuole
 - di Ateneo
 - di Dottorato
 - di Specializzazione
2. Rientrano tra le strutture di ateneo, con funzioni strumentali alle attività didattiche e di ricerca:
 - il Sistema Bibliotecario di Ateneo
 - il Sistema Museale di Ateneo
3. Rientra tra le strutture di ateneo, con funzioni strumentali alle attività amministrative:



Seconda Università degli Studi di Napoli

- l'Archivio di Ateneo
4. L'ateneo dà altresì vita a corsi di alta formazione con particolare riferimento a corsi di dottorato, a master di primo e secondo livello e a corsi di perfezionamento e di alta formazione.

CAPO I

DIPARTIMENTI

Art. 14

I dipartimenti

1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di cui allo statuto di ateneo ed esercitano le funzioni ivi previste.
2. La proposta di istituzione è presentata ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto di Ateneo.
3. La proposta di istituzione relativa al progetto scientifico didattico deve contenere:
 - a) gli obiettivi scientifici e formativi;
 - b) il piano dell'offerta didattica;
 - c) le eventuali attività assistenziali;
 - d) le risorse di personale necessarie per l'attivazione;
 - e) la previsione finanziaria pluriennale completa di previsione di uscite, previsione di entrate - anche esterne - e fabbisogni gravanti sull'ateneo;
 - f) le esigenze di spazi, strutture e attrezzature;
 - g) il piano complessivo di sviluppo della ricerca e della didattica;
 - h) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari (s.s.d.) omogenei su cui si baseranno la programmazione scientifica e le politiche di reclutamento del dipartimento.
4. La proposta è pubblicizzata all'interno dell'ateneo ai fini dell'eventuale ulteriore opzione di afferenza di docenti e ricercatori, nei termini fissati.
5. La proposta viene quindi sottoposta al consiglio di amministrazione, che delibera previo parere obbligatorio del senato accademico.
6. Il dipartimento è attivato con decreto del rettore.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 15

Disattivazione

1. Il dipartimento è soggetto a disattivazione nel caso in cui il numero dei professori e ricercatori ad esso afferenti scenda al di sotto del limite minimo indicato dalla legge. In tal caso il segretario amministrativo del dipartimento ne dà tempestiva comunicazione al rettore per le conseguenti azioni. Trascorsi 12 mesi dalla comunicazione, se il numero dei docenti e ricercatori afferenti alla struttura permane inferiore al minimo prescritto dalla legge, il rettore, nella prima seduta utile, provvede a darne comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione provvedono alla disattivazione ed al successivo scioglimento del Dipartimento.
2. Il dipartimento è disattivato con decreto del rettore.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di disattivazione, ogni docente afferente al dipartimento disattivato chiede l'afferenza ad altro dipartimento. Nelle more il responsabile della struttura disattivata continua a esercitare le funzioni strettamente necessarie, coadiuvato dal segretario amministrativo.
4. Il consiglio di amministrazione, decorso il termine di cui al comma precedente, delibera in merito alla destinazione degli spazi, delle risorse e delle attrezzature ad altre strutture universitarie, tenuto conto delle richieste di nuove afferenze del personale del dipartimento disattivato.

Art. 16

Articolazione del dipartimento in sezioni

1. Con delibera del consiglio, per motivate esigenze scientifiche, il dipartimento può essere articolato in sezioni.
2. Le sezioni, funzionali ai programmi di ricerca, possono anche avere durata limitata nel tempo.
3. Ciascun docente può aderire soltanto a una sezione del dipartimento. Con cadenza biennale, i docenti aderenti alla sezione eleggono un coordinatore.
4. Al termine di ogni anno la sezione sottopone al consiglio di dipartimento una relazione sulle attività svolte e un programma per l'anno successivo. Il consiglio formula la sua valutazione su entrambi i documenti, alla luce della programmazione scientifica generale del dipartimento.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 17

Dipartimenti ed attività di assistenza sanitaria

1. I dipartimenti di area medica, tramite la scuola di riferimento, concorrono a sviluppare l'attività didattica e di ricerca dei relativi settori disciplinari, anche mediante l'espletamento dell'attività assistenziale.

CAPO II

CENTRI DI RICERCA

Art. 18

I centri di ricerca

1. I centri di ricerca di ateneo sono costituiti ai sensi dello statuto, per le finalità e con le modalità ivi indicate.
2. I centri di ricerca possono essere universitari o interuniversitari.

Art. 19

Centri di ricerca universitari - Istituzione e attivazione

1. La costituzione dei centri di ricerca universitari è finalizzata a promuovere lo sviluppo della ricerca di base o applicata; a favorire la diffusione dei risultati nel mondo scientifico, della produzione e dei servizi; a incoraggiare la collaborazione tra strutture scientifiche di ateneo, tra queste e quelle di altre università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale.
2. Al centro di ricerca universitario possono anche aderire docenti e ricercatori di dipartimenti diversi dai proponenti.
3. La proposta costitutiva contiene:
 - a) il progetto scientifico che si intende realizzare;
 - b) l'indicazione della durata di almeno tre anni;
 - c) l'indicazione delle risorse umane e strumentali;
 - d) l'indicazione degli spazi messi a disposizione dalle strutture partecipanti;
 - e) la composizione del consiglio scientifico, comprendente una unità di personale per ciascun dipartimento partecipante;
 - f) l'indicazione del dipartimento partecipante individuato come sede amministrativa e gestionale del centro; tale dipartimento offrirà il supporto amministrativo necessario alle attività del centro stesso.



Seconda Università degli Studi di Napoli

4. La proposta è pubblicizzata all'interno dell'ateneo ai fini dell'eventuale ulteriore opzione di afferenza di docenti nei termini fissati.
5. Il centro di ricerca universitario è istituito e attivato con decreto del rettore dopo il parere del senato accademico e l'approvazione del consiglio di amministrazione.

Art. 20

Scioglimento e proroga delle attività del centro di ricerca universitario

1. Il centro di ricerca universitario cessa le proprie attività:
 - a) per scadenza del termine della sua durata;
 - b) per avvenuto conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - c) per impossibilità sopravvenuta di conseguire i suoi obiettivi.
2. La cessazione del centro per motivi diversi dalla scadenza è richiesta dal direttore del centro, deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere obbligatorio del senato accademico e disposta con decreto rettorale.
3. Il centro di ricerca può chiedere agli organi competenti la estensione motivata della propria attività, previa delibera dei dipartimenti interessati.

Art. 21

Organi

1. Sono organi del centro di ricerca universitario il direttore e il consiglio scientifico.
2. Il direttore del centro universitario è un professore di I o di II fascia dell'Ateneo ed è eletto dal consiglio scientifico, tra i componenti del consiglio stesso.
3. Gli organi durano in carica tre anni e si intendono automaticamente rinnovati salvo diversa determinazione degli organi competenti.

Art. 22

Il direttore

1. Il direttore del centro di ricerca universitario presiede il consiglio scientifico e ne cura l'esecuzione dei deliberati.
2. Coadiuvato dal consiglio scientifico, il direttore:
 - a) predispone annualmente una relazione sullo stato della ricerca e sui risultati conseguiti;
 - b) coordina l'utilizzazione di mezzi e attrezzature in dotazione del centro.

La citata relazione, corredata dalla delibera del consiglio scientifico, viene trasmessa



Seconda Università degli Studi di Napoli

entro il 28 febbraio al rettore e ai direttori dei dipartimenti interessati.

Art. 23

Il consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico:
 - a) definisce i programmi scientifici del centro;
 - b) delibera su questioni attinenti le risorse e le modalità di esecuzione delle ricerche;
 - c) approva la relazione relativa ai risultati conseguiti;
 - d) esprime parere sulle richieste di adesione al centro presentate da docenti ;
 - e) esprime pareri su ogni altra questione sottoposta dal direttore e dai membri del consiglio.

Art. 24

Centri di ricerca interuniversitari

1. I centri di ricerca interuniversitari sono strutture finalizzate ai seguenti obiettivi:
 - attuazione di collaborazioni scientifiche tra università, con particolare riferimento alla realizzazione di progetti di ricerca nazionali o internazionali di elevato interesse scientifico;
 - acquisizione di conoscenze e scambio di esperienze nell'uso di apparecchiature di particolare complessità.

Art. 25

Istituzione dei centri di ricerca interuniversitari

1. I centri di ricerca interuniversitari sono istituiti mediante convenzione tra università, su proposta dei dipartimenti interessati, previa delibera del consiglio di amministrazione su parere obbligatorio del senato accademico.
2. La convenzione individua:
 - a) l'università sede del centro;
 - b) gli organi e le relative attribuzioni;
 - c) le norme di funzionamento;
 - d) il regime contabile;
 - e) la previsione finanziaria pluriennale in termini di entrate, di uscite, di natura dei soggetti finanziatori e di tipologia dei finanziamenti.



Seconda Università degli Studi di Napoli

3. Al centro di ricerca interuniversitario, previa autorizzazione del dipartimento di afferenza può aderire personale docente.
4. Il rettore, d'intesa con il direttore generale, individua il dipartimento che cura la gestione delle competenze di interesse dell'ateneo. Nel caso in cui l'ateneo svolga il ruolo di sede del centro, lo stesso dipartimento cura anche le competenze dell'intera struttura.

CAPO III

CENTRI DI SERVIZIO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, SISTEMA MUSEALE E ARCHIVIO DI ATENEIO

Art. 26

Tipologie di centri di servizio

1. Ai sensi dello statuto possono essere istituiti presso l'università:
 - a) centri di servizio di ateneo per la didattica e la ricerca;
 - b) centri di servizio di ateneo per le attività tecnico amministrativo-gestionali.

Art. 27

Centri di servizio per la didattica e la ricerca

1. I centri di servizio per la didattica e la ricerca sono istituiti al fine di:
 - a) promuovere attività di studio, di documentazione a servizio della attività scientifica e didattica dei dipartimenti;
 - b) mettere a punto metodologie e tecnologie avanzate a servizio della didattica e della diffusione dei risultati della ricerca, anche con modalità telematica o "su richiesta";
 - c) contribuire a diffondere tra il personale le conoscenze necessarie per l'utilizzazione di particolari attrezzature scientifiche e per l'applicazione di nuove tecnologie;
 - d) assistere, su richiesta, i dipartimenti nella erogazione di servizi e consulenze a enti esterni, pubblici e privati, in relazione ad aspetti tecnici e tecnologici di carattere particolare.
2. La proposta di istituzione dei centri di servizio per la didattica e la ricerca è presentata da almeno due dipartimenti e contiene l'indicazione:
 - a) delle strutture complesse e di altri apparati scientifici da gestire;



Seconda Università degli Studi di Napoli

- b) delle attrezzature che si mettono a disposizione;
 - c) degli spazi da utilizzare;
 - d) degli elementi di miglioramento organizzativo e funzionale;
 - e) delle esigenze scientifiche e didattiche che si intendono soddisfare;
 - f) della composizione del comitato tecnico-scientifico, costituito da almeno un rappresentante per ogni dipartimento aderente di cui uno con funzione di responsabile;
 - g) del personale tecnico-amministrativo già assegnato ai dipartimenti proponenti che si intende utilizzare per le attività del centro;
 - h) del dipartimento cui demandare i compiti amministrativi e gestionali del centro.
3. La proposta è approvata dal consiglio di amministrazione su parere obbligatorio del senato accademico.
 4. Il centro è istituito ed attivato con decreto del rettore.
 5. Ulteriori dipartimenti possono chiedere motivatamente di aderire al centro di servizio anche successivamente alla sua istituzione. L'adesione è approvata, su parere obbligatorio del senato accademico, dal consiglio di amministrazione, sentiti i dipartimenti già interessati, e attuata con decreto rettorale.

Art. 28

Disattivazione

1. La disattivazione del centro può essere proposta dal rettore o da uno dei dipartimenti aderenti qualora si evidenzino l'impossibilità di funzionamento del centro, ovvero vengano meno le motivazioni della sua attività, o quando risultino conseguiti gli obiettivi.
2. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione provvedono alla disattivazione ed al successivo scioglimento del Centro. Il Centro è disattivato con decreto del Rettore.

Art. 29

Il responsabile

1. Il responsabile del centro:
 - a) coordina le attività del centro;
 - b) attua le direttive del comitato scientifico;
 - c) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte, corredata dal parere del comitato scientifico da trasmettere al rettore entro il 28 febbraio



Seconda Università degli Studi di Napoli

- di ogni anno;
- d) mette a disposizione delle strutture dell'ateneo che lo richiedono mezzi, attrezzature e competenze del centro; i dipartimenti proponenti o aderenti hanno precedenza nel caso di richieste concorrenti;
 - e) può richiedere appositi fondi all'ateneo la cui gestione è disciplinata dal regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità;
 - f) può proporre la stipula di convenzioni con organismi pubblici e privati ivi comprese quelle per la produzione ed erogazione di servizi secondo le modalità previste dal regolamento di ateneo per le attività conto terzi.

Art. 30

Centri di servizio di ateneo per attività tecnico-amministrative

1. L'ateneo istituisce centri di servizio di ateneo per attività tecnico-amministrative al fine:
 - a) di fornire al personale e agli studenti la disponibilità di strumenti e metodologie utili a migliorare lo svolgimento di attività istituzionali;
 - b) di fornire risorse e servizi per la migliore fruizione del patrimonio bibliotecario di ateneo, e di assicurare conoscenze aggiornate nel campo della documentazione bibliografica automatizzata.
2. La proposta di istituzione, formulata dal direttore generale, è presentata dal rettore al consiglio di amministrazione
3. La proposta contiene:
 - a) l'indicazione delle esigenze di miglioramento delle attività tecnico amministrative;
 - b) le attrezzature e gli spazi necessari;
 - c) il personale necessario per il relativo funzionamento.
4. La proposta di istituzione del centro è approvata dal consiglio di amministrazione, che ne definisce le funzioni e le modalità operative, previo parere del senato accademico.
5. Il rettore, d'intesa con il direttore generale, dispone la attivazione del centro con proprio decreto. Il decreto contiene la composizione della commissione tecnica, composta da almeno quattro tra docenti e personale tecnico-amministrativo, muniti di competenze professionali coerenti con le finalità del centro.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 31

Disattivazione

1. Il centro di servizi di ateneo per attività tecnico-amministrative è disattivato con decreto rettorale, d'intesa con il direttore generale, previo parere conforme del consiglio di amministrazione.

Art. 32

Il responsabile del centro di servizio di ateneo per attività tecnico amministrative.

1. Il responsabile del centro di servizio di ateneo per attività tecnico-amministrative è nominato dal direttore generale tra il personale dirigenziale e tecnico-amministrativo di qualifica funzionale non inferiore alla categoria EP, dell'area funzionale inerente alle finalità del centro.
2. Il responsabile del centro è competente a:
 - a) adottare tutte le misure atte al funzionamento del centro;
 - b) curare l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate al centro, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di ateneo;
 - c) proporre al direttore generale soluzioni atte a salvaguardare l'efficienza dei relativi servizi.

Art. 33

Sistema bibliotecario di ateneo

1. Il sistema bibliotecario di ateneo è la struttura finalizzata a svolgere le funzioni indicate dallo statuto.
2. Il sistema bibliotecario di ateneo, di seguito SBA, si configura come centro di servizio tecnico-amministrativo.

Art. 34

Finalità

1. Il SBA ha lo scopo di:
 - a) razionalizzare il sistema bibliotecario dell'università a livello sia centrale che delle singole strutture in cui si articola;
 - b) migliorare la conservazione e l'utilizzazione del patrimonio bibliografico e



Seconda Università degli Studi di Napoli

documentale anche attraverso l'uso di tecnologie avanzate di automazione e accesso telematico, la integrazione con sistemi bibliotecari esterni e la collaborazione con enti pubblici e privati;

- c) fornire servizi biblioteconomici e bibliografici agli utenti secondo le esigenze ed i fini istituzionali;
 - d) promuovere la formazione e l'informazione del personale universitario e degli studenti sull'uso di strumenti avanzati per la fruizione del servizio bibliotecario;
 - e) fornire consulenze interne ed esterne all'ateneo nel settore di competenza.
2. Per la programmazione delle attività delle biblioteche la commissione scientifica terrà conto delle indicazioni pervenute dai consigli di dipartimento affidandone la realizzazione ai responsabili di biblioteca.
3. L'attività economica del SBA afferisce all'amministrazione centrale dell'ateneo. Il centro gestisce le risorse assegnate dal consiglio di amministrazione o comunque acquisite, e rendiconta agli organi centrale dell'amministrazione. Al SBA viene assegnato, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, personale bibliotecario, tecnico ed informatico, nonché locali e attrezzature.

Art. 35

Organi

1. Sono organi del SBA:
- a) la commissione scientifica per le biblioteche di ateneo;
 - b) il presidente della commissione scientifica;
 - c) il responsabile amministrativo del centro.

Art. 36

Il responsabile del SBA

1. Il responsabile amministrativo del SBA, da individuarsi tra il personale dell'area biblioteche con qualifica non inferiore a EP, è nominato dal direttore generale. Le sue competenze sono individuate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 37

Commissione scientifica per le biblioteche di ateneo

1. La commissione scientifica per le biblioteche è composta:



Seconda Università degli Studi di Napoli

- a) dal presidente di cui al successivo art. 38;
 - b) dal responsabile del SBA;
 - c) da 10 docenti di ruolo scelti dal Consiglio dei Direttori di Dipartimento;
 - d) da tutti i responsabili delle biblioteche di ateneo;
 - e) da un rappresentante dei dottorandi di ricerca designato dai dottorandi eletti nel consiglio degli studenti;
 - f) da tre studenti, designati dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio degli studenti.
2. La commissione scientifica per le biblioteche dura in carica 3 anni, ha funzioni di impulso, proposta e monitoraggio per gli acquisti delle risorse cartacee e *on line* a supporto della ricerca e per lo sviluppo delle strutture decentrate; essa è organo consultivo e propositivo degli organi di governo dell'università per le questioni attinenti ai servizi bibliotecari.
 3. La commissione scientifica per le biblioteche formula proposte agli organi di governo in materia di assegnazione di risorse al sistema bibliotecario di ateneo, stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie; delibera in merito all'instaurazione di rapporti interbibliotecari nazionali ed internazionali ed alla stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati.
 4. La commissione scientifica per le biblioteche redige i regolamenti inerenti ai servizi bibliotecari centralizzati da sottoporre all'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
 5. La commissione scientifica per le biblioteche si riunisce almeno 2 volte l'anno ed ogni qualvolta lo richieda un quarto dei suoi componenti.
 6. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la commissione scientifica predispone, su proposta del presidente, una relazione sui risultati conseguiti nell'anno trascorso, con riferimento agli obiettivi prefissati. Inoltre, entro il 30 ottobre di ciascun anno predispone, su proposta del presidente, un programma di attività per l'anno successivo. Entrambi i documenti sono inviati al rettore per utile informativa agli organi dell'Ateneo.

Art. 38

Il presidente della commissione scientifica per le biblioteche di ateneo

1. Il presidente è nominato dal rettore tra i professori di ruolo dell'università, dura in carica 3 anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione scientifica per le biblioteche, di cui coordina i lavori e ne trasmette le delibere al direttore generale per l'esecuzione;



Seconda Università degli Studi di Napoli

è il rappresentante del rettore nei rapporti interni ed esterni dell'Ateneo relativamente alle biblioteche;

è il delegato del rettore nelle commissioni di lavoro della CRUI dedicate alle biblioteche.

Art. 39

Museo Universitario delle Scienze e delle Arti

1. Il sistema museale di ateneo, costituito dal *Museo Universitario delle Scienze e delle Arti*, di seguito indicato come *MUSA*, persegue i seguenti fini:
 - cura la conservazione del patrimonio museale dell'ateneo, anche mediante opere di restauro e manutenzione;
 - favorisce l'accesso al patrimonio a soggetti interni (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e studenti) e a soggetti esterni, professionali (studiosi e ricercatori) e non (turismo);
 - promuove l'inserimento delle attività museali nei percorsi formativi dell'ateneo;
 - promuove la cultura della conservazione e della valorizzazione del patrimonio museale come elemento fondante di una armonica crescita culturale, all'interno della comunità accademica;
 - promuove l'integrazione del patrimonio di cui dispone con le realtà locali, culturali e scientifiche, del territorio in cui opera, nonché con enti e soggetti esterni, istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali;
 - promuove la cooperazione con altri sistemi museali nazionali e internazionali, con particolare riferimento a quelli del mondo universitario e della ricerca, anche in funzione della unificazione dei processi di catalogazione e di promozione;
 - ricerca fonti di finanziamento pubbliche o private utili al raggiungimento dei propri fini.
2. Il MUSA è istituito ai sensi dello statuto che ne definisce missione e obiettivi.
3. Sono organi del MUSA:
 - il direttore;
 - la commissione scientifica.
4. Il MUSA si articola in sezioni finalizzate alla cura di una singola collezione o al perseguimento di specifiche finalità.
5. Le sezioni sono:



Seconda Università degli Studi di Napoli

- sezione di anatomia;
 - sezione di farmacologia;
 - sezione di stomatologia;
 - sezione bibliografica;
 - sezione artistica.
6. Il Consiglio Scientifico può deliberare la costituzione di ulteriori sezioni.
 7. Alla sezione è preposto un responsabile.

Art. 40

Il direttore del MUSA

1. Il direttore del MUSA è un docente dell'ateneo ed è nominato dal rettore, dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
2. Il direttore:
 - fa parte della commissione scientifica, la presiede e cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - rappresenta il MUSA;
 - adotta le misure atte al funzionamento del centro;
 - propone al rettore soluzioni atte a salvaguardare l'efficienza dei relativi servizi.

Art. 41

La commissione scientifica

1. La commissione scientifica è nominata con decreto del rettore su proposta del senato accademico ed è composta da non più di nove docenti muniti delle competenze culturali, tecniche e tecnologiche necessarie alla migliore funzionalità del centro. I componenti della commissione durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.
2. La commissione scientifica:
 - definisce le linee generali di sviluppo del MUSA;
 - è responsabile della gestione del MUSA;
 - propone l'adesione a convenzioni e progetti cooperativi territoriali, regionali, nazionali, comunitari, internazionali;
 - stabilisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse assegnate ai sensi dello statuto ed in conformità alle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;



Seconda Università degli Studi di Napoli

- definisce, sulla base delle reali disponibilità di personale e nei limiti delle esigenze di sicurezza e di custodia, l'orario di apertura al pubblico delle strutture museali afferenti al MUSA;
- individua, con cadenza annuale, i responsabili di sezione; il mandato dei responsabili di sezione è rinnovabile.
- propone il piano annuale di attività del MUSA e l'eventuale organizzazione di mostre, convegni e congressi, anche in collaborazione con altri enti o altra università italiana o straniera o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, ed eventualmente promuove convenzioni tra l'università e gli enti interessati.

Art. 42

Programmazione e consuntivi dell'attività

1. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio scientifico predispone, su proposta del direttore, una relazione sui risultati conseguiti nell'anno trascorso, con riferimento agli obiettivi prefissati. Inoltre, entro il 30 ottobre di ciascun anno il consiglio scientifico predispone, su proposta del direttore, un programma di attività per l'anno successivo. Entrambi i documenti sono inviati al rettore.

Art. 43

Archivio di ateneo

1. E' istituito l'archivio di ateneo, definito da ora in poi CSAA (Centro di Servizio Archivio di Ateneo) ai sensi dello statuto.

Art. 44

Finalità e compiti

1. Il CSAA gestisce gli archivi documentari, di deposito e storici, a servizio delle strutture didattiche, scientifiche e amministrative dell'ateneo.
2. L'attività del CSAA afferisce all'amministrazione centrale dell'ateneo. Il centro gestisce le risorse assegnate dal consiglio di amministrazione o conferite da altre strutture, e rendiconta agli organi centrali dell'amministrazione. Al CSAA viene assegnato, per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, personale tecnico ed informatico, nonché locali e attrezzature.
3. È compito del CSAA curare il servizio del protocollo informatico, della gestione dei flussi



Seconda Università degli Studi di Napoli

documentali e degli archivi correnti e storici, anche in conformità della normativa corrente. Il centro, anche utilizzando metodologie informatiche basate sulla gestione delle autorizzazioni, promuove l'aggiornamento delle procedure di accesso ai dati documentari da parte dei vari soggetti dell'ateneo, curandone la efficienza, la rapidità e la sicurezza.

4. Tali competenze sono svolte in collaborazione con le strutture responsabili dei sistemi informativi, della sicurezza informatica e del trattamento dei dati personali.

Art. 45

Il responsabile del CSAA

1. Ai sensi dello statuto, il responsabile del CSAA è nominato dal direttore generale tra il personale appartenente all'area tecnico in possesso dei titoli culturali e professionali archivistici previsti dalla normativa vigente.

Art. 46

Stabulario di ateneo

1. Lo stabulario di ateneo rientra tra i centri di servizio per la ricerca di cui all'art. 27 del presente regolamento.
2. Le funzioni, gli organi e le relative competenze sono disciplinati dalla normativa statale e da apposito regolamento di ateneo.

CAPO IV SCUOLE

Art. 47

Scuole di ateneo

1. Le scuole di ateneo sono disciplinate ai sensi dello statuto.
2. Il regolamento quadro delle scuole di ateneo detta le modalità di istituzione e attivazione delle stesse, nonché le loro funzioni.
3. Il regolamento elettorale stabilisce le modalità di elezione delle componenti elettive.

Art. 48

Scuole di dottorato

1. Le scuole di dottorato sono disciplinate ai sensi dello statuto.



Seconda Università degli Studi di Napoli

2. Apposito regolamento di ateneo ne disciplina il funzionamento.

Art. 49

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono disciplinate ai sensi dello statuto.

Art. 50

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato sono istituiti ai sensi dello statuto.
2. Apposito regolamento di ateneo ne disciplina la istituzione e le modalità di funzionamento.

Art. 51

Corsi di perfezionamento e di alta formazione e master

1. I corsi di perfezionamento e di alta formazione e master sono istituiti ai sensi dello statuto.
2. Apposito regolamento di ateneo ne disciplina la istituzione e le modalità di funzionamento.

TITOLO III

ULTERIORI ORGANISMI

Art. 52

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ciascun dipartimento o Scuola istituiscono una commissione paritetica docenti-studenti (di seguito anche denominata commissione) ai sensi dello statuto. La sua composizione, variabile in funzione dell'articolazione della struttura di riferimento, è definita dal regolamento elettorale di ateneo.
2. Oltre a svolgere i compiti definiti dallo statuto, la commissione individua indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nella didattica e nell'attività di servizio svolta dai docenti a favore degli studenti. Gli indicatori sono utilizzati dal nucleo di valutazione per la funzione di verifica della qualità ed efficacia dell'offerta didattica. La commissione supporta il nucleo di valutazione nell'attività di verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti di insegnamento attribuiti ai sensi dell'art. 23 co.1 L. 240/10.



Seconda Università degli Studi di Napoli

3. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 19/2012, la commissione redige entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione - riferita all'anno accademico precedente - che sviluppi i seguenti punti:
 - a) formulazione di proposte al nucleo di valutazione per il miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
 - b) promozione di attività divulgative sulle politiche di qualità svolte dall'ateneo nei confronti degli studenti;
 - c) esito del monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.
4. La carica di componente della commissione è incompatibile con quella di rettore, prorettore, delegato del rettore, direttore di dipartimento, componente del senato accademico, componente del consiglio di amministrazione, componente del nucleo di valutazione, componente del collegio di disciplina, presidente di corso di laurea e di laurea magistrale, direttore di scuola di dottorato, presidente del consiglio degli studenti.
5. Il regolamento elettorale disciplina le modalità di elezione dei membri della commissione.
6. La commissione elegge nel proprio seno il presidente.

Art. 53

Il presidente della commissione paritetica docenti-studenti

1. Il presidente rappresenta la commissione.
2. Il presidente è eletto nell'ambito della componente dei docenti, a maggioranza assoluta di tutti i componenti della commissione.
3. Il presidente designa un vice-presidente, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Il presidente convoca e presiede le riunioni della commissione e cura i rapporti con gli organi di ateneo.

Art. 54

Funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti

1. La commissione paritetica utilizza principi di funzionamento propri degli organi collegiali di cui allo statuto.
2. La convocazione della commissione è disposta dal presidente in via ordinaria ogni due mesi. La convocazione in via straordinaria è disposta dal presidente tutte le volte che se ne presenti la necessità ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno due terzi



Seconda Università degli Studi di Napoli

dei componenti della commissione.

3. L'avviso di convocazione in via ordinaria è comunicato ai componenti, almeno cinque giorni lavorativi. La convocazione è trasmessa tramite posta elettronica utilizzando, salvo motivate eccezioni, l'indirizzo del dominio unina2 di cui il componente dispone. Le convocazioni e le documentazioni sono rese anche disponibili presso apposito sito informatico riservato, con le opportune condizioni di sicurezza, ai componenti stessi.
4. La convocazione in via straordinaria può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore anche utilizzando mezzi ritenuti adeguati a raggiungere gli interessati.
5. Ai fini della validità delle riunioni, nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che hanno giustificato validamente l'assenza. La delibera è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni in caso di parità prevale il voto del presidente.
6. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario, individuato dal presidente tra i membri della componente del corpo docente.

Art. 55

Il consiglio dei direttori di dipartimento

1. Il consiglio dei direttori di dipartimento è un organo con funzioni propositive e consultive.
2. Il regolamento quadro dei dipartimenti disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del consiglio dei direttori di dipartimento.

Art. 56

Il consiglio di corso di Studio

1. Il consiglio di corso di studio è istituito ai sensi dello statuto.

Art. 57

Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è disciplinato dallo statuto.

Art. 58

Il comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario (CUS) è costituito ai sensi dello statuto.
2. Obiettivi e modalità di funzionamento sono indicate nello statuto. Apposito regolamento precisa i dettagli degli organi e dei rapporti con l'ateneo.



Seconda Università degli Studi di Napoli

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI RICERCA ED ASSISTENZIALE DI AREA MEDICA

Art. 59

Rapporti con il S.S.N.

1. I rapporti tra ateneo, Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e Azienda Ospedaliera Universitaria (A.O.U.) sono disciplinati dalle disposizioni contenute nello statuto.

TITOLO V

COLLEGI

Art. 60

Il collegio di disciplina dei docenti

1. Il collegio di disciplina dei docenti è costituito ai sensi dello statuto.
2. Le sezioni del collegio di cui allo statuto si riuniscono ogni qualvolta sia necessario istruire procedimenti su richiesta del rettore, che è tenuto ad avviare il procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti. Le sezioni sono convocate dal docente più anziano in ruolo che assume le funzioni di presidente.
3. La convocazione deve pervenire ai membri della sezione ed al docente interessato al procedimento almeno 30 giorni prima della data fissata. Il docente potrà essere assistito da un difensore di fiducia. Alle parti è data facoltà di depositare presso la commissione memorie scritte e documenti.
4. La sezione del collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, entro i successivi trenta giorni, esprime parere in ordine alla eventuale sanzione disciplinare.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio, il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 10 co. 4 della L. 240/10, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dalla sezione del collegio di disciplina.
6. Il procedimento si estingue ovvero è sospeso nelle ipotesi disciplinate dall'art. 10 co. 5 della L. 240/10.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 61

Il collegio di disciplina degli studenti

1. Il collegio di disciplina degli studenti è costituito ai sensi dello statuto. Per quanto compatibili si applicano le disposizioni procedurali dettate dall'art. 60 del presente regolamento

Art. 62

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) è istituito ai sensi dello statuto.
2. Il regolamento elettorale stabilisce le modalità per l'elezione delle componenti elettive del CUG.

TITOLO VI PUBBLICITÀ

Art. 63

Pubblicità

1. Sono soggetti a pubblicazione sul sito web dell' ateneo i seguenti atti:
 - lo statuto e sue modificazioni;
 - i regolamenti di ateneo;
 - i regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca, autonome, decentrate, amministrative e di servizio;
 - le sintesi delle delibere di senato accademico e consiglio di amministrazione;
 - gli atti dei responsabili delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
 - le circolari a firma del rettore, direttore generale e dei dirigenti che possano avere rilevanza esterna;
 - i bandi di concorso sia delle strutture centrali che di quelle didattiche e di ricerca;
 - gli annunci e le comunicazioni in materia di concorsi;



Seconda Università degli Studi di Napoli

- gli avvisi di gara di ateneo;
- gli avvisi di gara delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
- gli annunci e le comunicazioni in materia di contratti e convenzioni;
- il bilancio ed il conto consuntivo di ateneo;
- i bilanci ed i conti consuntivi dei singoli centri di spesa autonomi.

Art. 64

Albo di ateneo

1. L'albo di ateneo è consultabile sul sito web dell'ateneo. Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, con la pubblicazione sul proprio sito web, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti.
2. È istituito il notiziario di ateneo, pubblicazione periodica online a carattere informativo e divulgativo relativamente alle attività, iniziative, programmi e obiettivi dell'ateneo, rivolta agli operatori, agli utenti ed alle amministrazioni universitarie o altri enti pubblici.

Art. 65

Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'ufficio relazioni con il pubblico è la struttura destinata alle attività di comunicazione e opera nel rispetto della disciplina dell'ordinamento statale in materia.
2. Le finalità dell'URP sono:
 - fornire uno strumento organizzativo adeguato alle esigenze di comunicazione istituzionale e di primo contatto con il pubblico;
 - garantire l'attuazione del criterio di trasparenza e l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso agli atti e di partecipazione;
 - agevolare l'utilizzazione dei servizi;
 - promuovere azioni volte all'ascolto dell'utenza e processi di verifica della qualità dei servizi;
 - garantire lo scambio di informazioni fra il pubblico e le strutture dell'ateneo;
 - promuovere la comunicazione interistituzionale anche mediante la costituzione di reti di uffici *relazioni con il pubblico*.



Seconda Università degli Studi di Napoli

TITOLO VII

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

ART. 66

Composizione dei conflitti tra organi dell'ateneo

1. Il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, i consigli di dipartimento, gli organi e le altre strutture organizzative dell'ateneo, laddove ritengano che atti e provvedimenti costituiscano ipotesi di conflitto con proprie attribuzioni ne chiedono, con deliberazione motivata, il riesame da parte dell'organo che li ha adottati, entro 15 giorni dalla loro piena conoscenza.
2. Gli organi che hanno chiesto il riesame possono presentare documenti e osservazioni scritte e chiedere di essere ascoltati direttamente o tramite propri rappresentanti. L'organo che ha adottato l'atto o il provvedimento contestato procede all'audizione e, nell'assunzione delle conseguenti determinazioni, tiene conto delle osservazioni sottopostegli e ne fornisce motivazione. La nuova determinazione è assunta entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.
3. Decorso il termine di 30 giorni di cui al comma precedente, nel caso in cui ritengono che le ipotesi di conflitto permangono, gli interessati devono esperire un tentativo di conciliazione sottoponendo l'oggetto della controversia ad una commissione paritetica composta da un componente per ogni struttura interessata, presieduta dal rettore, o da un suo delegato, e dal decano dell'università nel caso in cui uno degli organi interessati sia il rettore. La commissione paritetica assume le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla sua costituzione, salvo esigenze di sospensione del procedimento per ragioni istruttorie.

Art. 67

Regolamenti di ateneo

1. Oltre ai regolamenti di ateneo previsti dallo statuto, possono essere emanati ulteriori regolamenti volti a disciplinare specifiche materie.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, sono emanati con decreto rettorale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo telematico di ateneo.



Seconda Università degli Studi di Napoli

Art. 68

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento e le successive modifiche entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione mediante affissione all'albo telematico di ateneo.



Seconda Università degli Studi di Napoli

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

Indice

PRINCIPI GENERALI

OGGETTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

- Art. 1 Oggetto del regolamento

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

- Art. 2 Organi dell'ateneo e loro funzioni

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 3 Il rettore: funzioni
- Art. 4 Mozione di sfiducia
- Art. 5 Il senato accademico
- Art. 6 Il consiglio di amministrazione
- Art. 7 Requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione

CAPO II - ORGANO DI CONTROLLO

- Art. 8 Il collegio dei revisori dei conti

CAPO III - ORGANO DI VALUTAZIONE

- Art. 9 Il nucleo di valutazione

CAPO IV - ORGANI DI GESTIONE

- Art. 10 Il direttore generale e i dirigenti
- Art. 11 Attività amministrativa
- Art. 12 Organizzazione amministrativa



Seconda Università degli Studi di Napoli

TITOLO II - STRUTTURE DELL'ATENEO

- Art. 13 Strutture e articolazioni dell'ateneo

CAPO I - DIPARTIMENTI

- Art. 14 I dipartimenti
- Art. 15 Disattivazione
- Art. 16 Articolazione del dipartimento in sezioni
- Art. 17 Dipartimenti ed attività di assistenza sanitaria

CAPO II – CENTRI DI RICERCA

- Art. 18 I centri di ricerca
- Art. 19 Centri di ricerca universitari - Istituzione e attivazione
- Art. 20 Scioglimento e proroga delle attività del centro di ricerca universitario
- Art. 21 Organi
- Art. 22 Il direttore
- Art. 23 Il consiglio scientifico
- Art. 24 Centri di ricerca interuniversitari
- Art. 25 Istituzione dei centri di ricerca interuniversitari

CAPO III – CENTRI DI SERVIZIO, SISTEMA BIBLIOTECARIO, SISTEMA MUSEALE E ARCHIVIO DI ATENEO

- Art. 26 Tipologie di centri di servizio
- Art. 27 Centri di servizio per la didattica e la ricerca
- Art. 28 Disattivazione
- Art. 29 Il responsabile
- Art. 30 Centri di servizio di ateneo per attività tecnico-amministrative
- Art. 31 Disattivazione
- Art. 32 Il responsabile del centro di servizio di ateneo per attività tecnico amministrative
- Art. 33 Sistema bibliotecario di ateneo
- Art. 34 Finalità
- Art. 35 Organi
- Art. 36 Il responsabile del CSB
- Art. 37 Commissione scientifica per le biblioteche di ateneo
- Art. 38 Il presidente della commissione scientifica per le biblioteche di ateneo



Seconda Università degli Studi di Napoli

- Art. 39 Museo universitario delle scienze e delle arti
- Art. 40 Il direttore del MUSA
- Art. 41 La commissione scientifica
- Art. 42 Programmazione e consuntivi dell'attività
- Art. 43 Archivio di ateneo
- Art. 44 Finalità e compiti
- Art. 45 Il responsabile del CSAA
- Art. 46 Stabulario di ateneo

CAPO IV - SCUOLE

- Art. 47 Scuole di ateneo
- Art. 48 Scuole di dottorato
- Art. 49 Scuole di specializzazione
- Art. 50 Corsi di dottorato
- Art. 51 Corsi di perfezionamento e di alta formazione e master



Seconda Università degli Studi di Napoli

TITOLO III - ULTERIORI ORGANISMI

- Art. 52 Commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 53 Il presidente della commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 54 Funzionamento della commissione paritetica docenti-studenti
- Art. 55 Il consiglio dei direttori di dipartimento
- Art. 56 Il consiglio di corso di studio
- Art. 57 Il consiglio degli studenti
- Art. 58 Il comitato per lo sport universitario

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RICERCA ED ASSISTENZIALE DI AREA MEDICA

- Art. 59 Rapporti con il S.S.N.

TITOLO V - COLLEGI

- Art. 60 Il collegio di disciplina dei docenti
- Art. 61 Il collegio di disciplina degli studenti
- Art. 62 Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

TITOLO VI - PUBBLICITA'

- Art. 63 Pubblicità
- Art. 64 Albo di ateneo
- Art. 65 Ufficio relazioni con il pubblico

TITOLO VII – NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

- Art. 66 Composizione dei conflitti tra organi dell'ateneo
- Art. 67 Regolamenti di ateneo
- Art. 68 Entrata in vigore del regolamento